



NOTA OPERATIVA N. 5 /2017

OGGETTO: *Il criterio del costo ammortizzato nella valutazione di crediti, debiti e titoli di debito*

1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 ha recepito la Direttiva 2013/34/UE ha apportato significative modifiche alla disciplina civilistica relativa alla valutazione di crediti, debiti e titoli di debito. La nuova formulazione dell'art. 2426 c.c. prevede, al riguardo, che le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato (punto 1) e che i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo (punto 8).

L'Organismo Italiano di Contabilità, facendo seguito alle riferite indicazioni normative, ha emesso i principi contabili OIC 15 (Crediti), OIC 19 (Debiti) e OIC 20 (Titoli di debito).

L'ambito di applicazione del nuovo criterio è il seguente:

SOGGETTIVO	OGGETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Società che redigono il bilancio in forma ordinaria (debbono) ✓ Società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. (possono) ✓ Micro-impreses ex art. 2435-ter c.c. (possono) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Titoli immobilizzati (OIC 20) <ul style="list-style-type: none"> • <i>non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili ... può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti rispetto alla valutazione al costo. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i costi di transazione sono di scarso rilievo o se i titoli sono detenuti per un periodo inferiore ai 12 mesi</i> ✓ Crediti (OIC 15) <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti rispetto alla valutazione al "presumibile realizzo" ... generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (scadenza entro i 12 mesi) o quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo</i> ✓ Debiti (OIC 19) <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti rispetto alla valutazione al "valore nominale" ... generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (scadenza entro i 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo</i>